



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati

- Dr. Alessandro Presidente
Dr. Antonio Consigliere
Dr. Alberto Consigliere est.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 3332 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 con

OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente

TRA

- Michele nato a (C.F.), in proprio e nella triplice qualità di legale rappresentante della figlia minore Giulia nata a (C.F.), di erede - anche per detta figlia minore - del figlio Gabriele, nato a e deceduto il e di erede di Vittorio nato a e deceduto il
- Raffaella nata a (C.F.), in proprio e nella duplice qualità di legale rappresentante della figlia minore Giulia nata a (C.F. e di erede - anche per detta figlia minore- del figlio Gabriele nato a e deceduto il
- Salvatore nato a (C.F.);
- Adele nata a C.F.);
- Teresa (nata a , C.F.] in proprio e nella qualità di erede del coniuge Vittorio nato a e deceduto il ;
- Giuseppina nata a (C.F.) nella qualità di erede del padre Vittorio nato a e deceduto il ;
- Carmine nato a (C.F.) nella qualità di erede del padre



Sentenza n. 1614/2024 pubbl. il 12/04/2024

RG n. 3332/2018

Repert. n. 1923/2024 del 12/04/2024

Vittorio nato a _____ e deceduto il _____

Fabio nato a _____ (C.F. _____) nella qualità di erede del padre

Vittorio nato a _____ e deceduto il _____ tutti elettivamente domiciliati in Napoli al

Centro Direzionale Is. F4 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Liguori (C.F. LGR VCN 90T17 F839C) da cui

sono rappresentati e difesi giusta procura in calce

APPELLANTI

E

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" (C.F. e P. Iva _____), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in _____ presso l'avv.

Claudia _____ (C.F. _____) da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

EMILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4b2c42f66e605a62
ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7c871603f5057ad3c78a4f5acbd416dbf
ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105e614a3beeb706186185cc46



temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, sino a fine 2023. Il danno è escluso che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.

Gli appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. "danno da ritardo" che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995, è suscettibile di ristoro tramite la corresponsione di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.

Sempre alla stregua di tale orientamento detti interessi non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo piuttosto rifarsi al credito iniziale via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie risultano quindi dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data del 14.12.2009 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.

Dalla presente sentenza, la quale converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.

L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, tanto per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quanto per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo ai compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, incrementati del 110% per quanto concerne le due fasi di merito ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.M. n. 55 del 2014, con distrazione delle somme in favore dell'avv. Vincenzo Liguori per dichiarato anticipo. Va infine esclusa, ex art. 92 co. 1 c.p.c., la ripetizione delle spese sostenute per le consulenze di parte in quanto non risultate utili per la decisione.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter co. 5 c.p.c. emessa il 23.05.2018 dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio civile n. 27049/2017 R.G., così provvede:

- 1) **Condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli"** al pagamento di **€ 267.602,36** a favore di **Michele**, di **€ 261.518,71** a favore di **Raffaela**, di **€ 111.049,73** in favore della minore



Giulia, rappresentata processualmente dai genitori Michele e Raffaella, di € 119.239,58 a favore di Adele, di € 114.981,02 a favore di Salvatore, di € 127.148,32 a favore di Teresa e di € 6.083,65 ciascuno in favore di Giuseppina, Carmine e

Fabio con interessi legali da computare sulle somme, con la decorrenza e le modalità indicate in motivazione.

2) Condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" al rimborso delle spese del procedimento ex art. 669-bis c.p.c. sostenute da Raffaella e Michele che si liquidano in € 336,60 per esborsi vivi ed in € 7.691,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Vincenzo Liguori per dichiarato anticipo.

3) Condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado che si liquidano in € 335,13 per esborsi vivi e in € 79.697,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Vincenzo Liguori per dichiarato anticipo.

4) Condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano in € 804,00 per esborsi vivi ed in € 71.402,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Vincenzo Liguori per dichiarato anticipo.

5) Pone la spesa liquidata ai cc.tt.uu. per la redazione della consulenza tecnica preventiva ex art. 669-bis c.p.c. definitivamente a carico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli"

Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 04.04.2024.

IL PRESIDENTE

Dr. Alessandro

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Alberto

